



DOC. INTERNO N. 69359927 del 22/11/2017



**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

composta dai magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.	Massimo VALERO	Consigliere
Dott.	Mario ALI'	Consigliere
Dott.	Cristiano BALDI	Primo referendario relatore
Dott.ssa	Alessandra CUCUZZA	Referendario

nell'adunanza del 16.11.2017

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Viste le delibera della Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2016/INPR e n. 24/SEZAUT/2016/INPR che hanno approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali



nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2015 e sul preventivo degli esercizi 2016-2018;

Vista la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2015, redatta dall'Organo di revisione del comune di **Candia Canavese** (To), ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il bilancio preventivo 2016 - 2018;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Vista l'ordinanza n. 61/2017 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Udito il relatore, referendario dott. Cristiano Baldi;


Uditi, per il comune di Candia Canavese, il Sindaco Albertino Salzone ed il segretario comunale Alessandro Giovanni;

### **Premesso**

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti". Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei



conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Pertanto, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti tali irregolarità contabili, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

### **Considerato in diritto**

Dall'esame della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2015 e preventivo 2016/2018 del comune di **Candia Canavese** (TO) sono emerse alcune criticità, formalmente segnalate all'Ente (giusta scheda di sintesi trasmessa con nota Prot.0009114-05/10/2017-SCPIE-T95-P), invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti, che sono pervenuti con nota n. 3249 del 5 ottobre 2017, a firma del Sindaco.

A seguito dell'esame effettuato sulla documentazione pervenuta, il Magistrato istruttore riteneva sussistessero i presupposti per l'effettuazione della procedura prevista dall'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, pertanto, chiedeva al Presidente della Sezione di fissare apposita adunanza per l'esame collegiale della questione.



### **Verifica del patto interno di stabilità**

Dall'esame del questionario Siquel è emerso che l'Ente non ha rispettato il patto di stabilità per il 2015, presentando una differenza fra saldo finanziario e saldo obiettivo di euro -196.000,00.

L'Ente è altresì indicato nella nota del MEF -Dipartimento Ragioneria generale dello Stato- prot. n. 0077951 del 7/10/2016, allegato 1, contenente "Elenco degli enti locali non rispettosi del patto di stabilità interno 2015 (dati al 30 settembre 2015)".

Con la nota di risposta del 5 ottobre 2017 l'Ente ha invece affermato di aver "rispettato il Patto di stabilità 2015 in quanto è stato disposto un pagamento di euro 220.000,00 per interventi di edilizia scolastica: importo che l'Ente ha sostenuto ai sensi dell'articolo 31 comma 14 ter della legge n. 183/2011 a seguito del finanziamento dal Miur ai sensi dell'articolo 48 del D.L. n. 66 del 2014 e successiva delibera CIPE del 30.06.2014". Produce DM 11 ottobre 2016 nel quale vengono escluse sanzioni per lo sfioramento del Patto a carico del comune di Candia Canavese.

Ciò posto, secondo l'Ente la compilazione del punto 3.5 del questionario sarebbe dipeso da mero errore.

Sul punto, è necessario fare chiarezza ricostruendo il contesto normativo.

Com'è noto, il patto di stabilità e crescita, al fine di recepire analoghi accordi a livello comunitario, è stato introdotto nel nostro ordinamento per la prima volta con l'articolo 28 della legge n. 448/98 a mente del quale Regioni ed Enti locali "concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che il paese ha adottato con l'adesione al patto di stabilità e crescita, impegnandosi a ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e a ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno lordo".

Negli anni successivi il patto di stabilità è stato costantemente modificato ed adeguato, subendo innumerevoli modifiche in ordine al contenuto dei vincoli ed ai parametri da prendere in considerazione al fine di calcolare gli obiettivi assegnati a ciascun ente.

Ma ciò che va sottolineato è che si tratta di una normativa rispondente all'esigenza inderogabile di rispettare impegni derivanti da accordi internazionali che trovano fondamento nel nucleo essenziale dei principi vigenti nel Trattato U.E. in materia di politica economica - monetaria e che proprio per tale ragione il legislatore nazionale ha previsto espressamente (art. 1, comma 138, L.266/2005) che "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica", gli enti territoriali indicati nella norma - tra cui i comuni - "concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica ... con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 139 a 150", che dettano le regole in tema di Patto di stabilità interno.



Tali ultime disposizioni, giova ricordarlo, "costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma della Costituzione" (L.266/2005, art. 1, comma 138; cfr. la sentenza della Corte Costituzionale n. 417/2005).

Il mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno integra una grave irregolarità contabile ed obbliga gli enti, secondo la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 148 bis del Tuel, ad adottare i necessari provvedimenti correttivi<sup>1</sup>.

In altri termini, con il rispetto degli obiettivi del Patto interno di stabilità ciascun ente concorre al raggiungimento delle grandezze di finanza pubblica poste nella legge finanziaria per rispettare i parametri quantitativi fissati in sede europea.

Ne consegue che i limiti -posti negli esercizi successivi, agli enti che non abbiano rispettato il Patto di stabilità interno- hanno la finalità di ottenere risultati finanziari che riequilibrano, sia pur nell'esercizio successivo, le grandezze di finanza pubblica prefissate, senza la necessità di ulteriori interventi correttivi da porre a carico di tutta la collettività nazionale e degli enti che la compongono.

L'importanza della verifica intestata alla Corte dei conti, sotto questo profilo, è ancora più rilevante, atteso che la determinazione dei risultati di ciascun anno e l'accertamento dell'insussistenza di gravi irregolarità, non è solo riferibile all'esercizio considerato, ma è assunta come base di riferimento per la determinazione di parametri finanziari per gli esercizi futuri.

Naturalmente, *"assume rilievo, ai fini della scelta delle misure correttive, l'ammontare dello scostamento fra l'obiettivo programmatico e la spesa effettivamente impegnata o sostenuta, nonché quale sia il parametro obiettivo non rispettato"* (del. Lombardia/526/2010/PRSE del 29 aprile 2010).

Ne consegue che ciascun ente deve esaminare le cause del mancato raggiungimento degli obiettivi, in considerazione del parametro non rispettato e del relativo differenziale; alla stregua di detta analisi, quindi, l'ente che non ha rispettato gli obiettivi posti dal patto di stabilità deve adottare le misure necessarie per riportare la situazione finanziaria dell'ente ad una sana gestione finanziaria.

Più nel particolare, il meccanismo del patto di stabilità prevede per ciascun ente il rispetto di un determinato saldo obiettivo, fissato con decreto del MEF, con riguardo alle proprie entrate e spese finali. Il confronto, quindi, avviene tra un parametro

---

<sup>1</sup> "Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria."



"obiettivo" e un saldo finanziario, calcolato in termini di competenza mista, e "costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale".


Il decreto legge n. 78 del 2015, convertito nella legge n. 125/2015, fissa il saldo obiettivo per il comune di Candia Canavese in euro 84.930,00 (cfr. l'allegata tabella 1, parte prima). Tale saldo, stante la previsione del primo comma dell'articolo 1, è ridotto di un importo pari all'accantonamento, stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilità: il saldo obiettivo finale 2015 per Candia era quindi di euro 62.000,00.

Tale saldo, come previsto dall'articolo 1, comma 2, del menzionato decreto, poteva essere ulteriormente ridotto per determinati interventi (tra cui quelli in materia di messa in sicurezza degli edifici scolastici<sup>2</sup>), attraverso un meccanismo di richiesta – concessione soggetto a termini perentori (domande da presentarsi entro 10 giorni dalla pubblicazione del d.l. n. 78; cfr. comma 3). Il successivo comma 4, proprio in tema di edilizia scolastica, prevede espressamente che "Gli spazi finanziari sono assegnati, secondo le richieste dei comuni, per le spese da sostenere e sostenute nell'anno 2015 attraverso stanziamenti di bilancio o risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per gli interventi di edilizia scolastica finanziati con delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014 ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Gli spazi finanziari disponibili sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste, nel caso la richiesta complessiva risulti superiore alla disponibilità di detti spazi finanziari". Dal prospetto di determinazione del saldo obiettivo, secondo il modello approvato con decreto MEF 26 giugno 2015, n. 52518 (modello OB/15/C), risulta che il comune di Candia Canavese non ha fatto alcuna richiesta di spazi finanziari per alcuna delle possibili causali.

Ciò posto, a fronte di un saldo obiettivo di 62.000 euro, il comune di Candia, con il modello certificatorio approvato con decreto MEF n. 18628 del 4 marzo 2016, ha comunicato un saldo finanziario di competenza mista pari ad euro – 134.000 (entrate finali euro 1,2 mln, spese finali euro 1.334), con conseguente sfioramento del patto di stabilità per euro 196.000,00.

Nella propria nota di risposta, come sopra richiamata, l'Ente ha invece affermato di aver "rispettato il Patto di stabilità 2015 in quanto è stato disposto un pagamento di euro 220.000,00 per interventi di edilizia scolastica: importo che l'Ente ha sostenuto ai

<sup>2</sup> DL n. 78/2015, art. 1: "2. In ciascuno degli anni 2015-2018, con riferimento alle spese relative alle fattispecie che seguono, sono attribuiti ai comuni i seguenti spazi finanziari:... b) spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, nonché del territorio, connessi alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto: spazi finanziari per 40 milioni di euro".



*sensi dell'articolo 31 comma 14 ter della legge n. 183/2011 a seguito del finanziamento dal Miur ai sensi dell'articolo 48 del D.L. n. 66 del 2014 e successiva delibera CIPE del 30.06.2014".*

Ora, la menzionata delibera CIPE, punto 2.2 e seguenti, riguarda gli interventi di risanamento edilizio beneficiari di cofinanziamento statale al 50%. L'allegato 1 a tale delibera menziona, effettivamente, un intervento del comune di Candia Canavese per circa 297 mila euro.

Quanto all'articolo 48 del d.l. n. 66/2014, esso ha inserito nel corpo dell'articolo 31 della legge n. 183/2011 il comma 14 ter secondo cui:

*"Per gli anni 2014 e 2015, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. I comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 15 giugno 2014".*

Dunque, gli interventi di recupero in materia di edilizia scolastica beneficiano tre distinte misure: il cofinanziamento statale (e Candia Canavese lo ottiene) e, cosa diversa, l'esclusione della spesa dal saldo finanziario ai fini del rispetto del patto di stabilità ai sensi del menzionato comma 14 ter art. 31 della legge 183/2011 (norma che consente di portare in detrazione i pagamenti sostenuti) e del successivo articolo 1 d.l. n. 78/2015 (norma che incide sulla determinazione del saldo obiettivo).

Ora, con riguardo all'incidenza sul patto di stabilità, entrambe le richiamate discipline prevedono che gli interventi di edilizia scolastica possano essere esclusi dal saldo finanziario solo subordinatamente al rispetto di una determinata procedura, necessaria al fine di ripartire proporzionalmente tra i vari enti le risorse rese disponibili dal legislatore.

Con decreto del Presidente del Consiglio del 13 giugno 2014 (come successivamente integrato da ultimo nel DPCM 24.12.2014) sono stati individuati, ai sensi del menzionato comma 14 ter, gli enti beneficiari dell'esclusione dal saldo finanziario: tra essi non figura il comune di Candia Canavese.

Parimenti, con espresso riferimento al d.l. n. 78/2015, la tabella di ripartizione degli spazi finanziari per edilizia scolastica, reperibile sul sito della Ragioneria generale dello Stato<sup>3</sup>, e formata secondo le decisioni della Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso per gli interventi di edilizia scolastica, non menziona Candia Canavese.

<sup>3</sup> <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2015/Province-e/L78-2015/index.html>



D'altra parte, lo stesso sito della Ragioneria<sup>4</sup> prevede che "Gli spazi attribuiti a ciascun comune sono pubblicati sul sito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e recepiti nel prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo. La rimodulazione dell'obiettivo conseguente all'applicazione della attribuzione di spazi finanziari troverà evidenza nella fase 2 del modello di calcolo degli obiettivi programmatici OB/15/C": il modello in questione, come sopra ricordato, non indica alcuno spazio finanziario attribuito e recepito dal comune di Candia.

L'inevitabile conclusione che ne deriva è che Candia Canavese non poteva fruire, per il 2015, della detrazione delle spese di edilizia scolastica per i 220.000 euro pagati, nonostante l'intervento sia stato cofinanziato dallo Stato come previsto dall'allegato 1 della delibera CIPE 30 giugno 2014.

A conclusione del quadro, occorre rilevare che vi è una ulteriore misura agevolativa volta a beneficiare (*rectius*, non penalizzare eccessivamente) gli enti che hanno sostenuto spese per edilizia scolastica. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del d.l. n. 113/2016, convertito nella legge n. 160/2016, "la sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, da applicare nell'anno 2016 ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015, è ridotta di un importo pari alla spesa per l'edilizia scolastica sostenuta nel corso dell'anno 2015, purché non già oggetto di esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. A tale fine, i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le spese sostenute nell'anno 2015 per l'edilizia scolastica"<sup>5</sup>.

Il delineato quadro, quindi, si può sinteticamente così ricostruire. Per gli interventi in materia di edilizia scolastica sono previsti:

- a) un cofinanziamento statale;
- b) l'esclusione dal saldo finanziario del patto nei limiti di quanto concesso con DPCM 13.06.2014 e la rideterminazione del saldo obiettivo ai sensi del d.l. n. 78/2015;
- c) la riduzione di una delle sanzioni previste per lo sforamento nei limiti della spesa sostenuta, sanzione inerente la riduzione delle risorse spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale. Tuttavia, in ordine a quest'ultima misura, la norma prevede

<sup>4</sup> <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2015/Province-e/Richiesta-spazi-finanziari/>

<sup>5</sup> La riduzione in questione opera sulla sanzione originaria come definita al precedente comma 2: "Nel 2016, ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015, la sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica nella misura del 30 per cento della differenza tra il saldo obiettivo del 2015 e il saldo finanziario conseguito nello stesso anno".



espressamente che essa spetta solo se la spesa non è già stata oggetto di esclusione dal saldo valido per il rispetto del patto.

Detto in altri termini, il legislatore si preoccupa di quegli enti che non hanno ottenuto l'esclusione della spesa dal saldo finanziario (per mancato rispetto dei termini di proposizione della domanda o per altre ragioni), disponendo che la stessa andrà computata in detrazione sulla sanzione inerente la riduzione delle risorse dal fondo di solidarietà comunale.

La menzionata riduzione della sanzione trova poi applicazione concreta con il decreto del Ministro dell'Interno 11 ottobre 2016.

In particolare, l'articolo 1 di tale DM dispone che *"I comuni indicati nell'allegato A...non rispettosi del patto di stabilità interno 2015, sono assoggettati alla sanzione, per l'importo a fianco di ciascuno indicato, determinato in misura pari al 30 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2015 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno, come ridotto, fino alla concorrenza, dell'importo pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso dell'anno 2015, non già oggetto di esclusione dal patto di stabilità interno"*.

L'allegato A prevede, per il comune di Candia Canavese, una sanzione ex art. 7, comma 2, d.l. 113/2016 (cioè solo la sanzione di cui alla lettera 'a' del comma 26, art. 31, legge n. 183/2011, consistente in una *"riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato"*), di euro 58.800,00; tale sanzione viene poi ridotta dell'importo di euro 220.000,00, venendo quindi elisa, relativo alla spesa scolastica sostenuta e non esclusa dal saldo finanziario.

Non può incidere su tali conclusioni la nota Miur 9 settembre 2014 (depositata nel corso dell'adunanza) che, rammentando la disponibilità di risorse per cofinanziamento di interventi in materia di edilizia scolastica, afferma che tali risorse non saranno conteggiate nel computo del patto di stabilità: il mancato computo, infatti, presuppone il rispetto delle procedure sopra descritte. La nota può unicamente fondare una valutazione di buona fede nella condotta degli amministratori dell'Ente ma tale buona fede non può incidere sull'applicabilità dell'apparato sanzionatorio.

La ricostruzione svolta conferma, quindi, la violazione del patto e l'applicazione di tutte le sanzioni previste dall'articolo 31, comma 26, con esclusione di quella menzionata nella lettera a). Erra il comune di Candia Canavese, quindi, nel ritenersi rispettoso del patto in virtù della previsione contenuta nel d.m. 11.10.2016 atteso che esso riguarda esclusivamente la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), legge n. 183/2011.



*B*

Ciò posto, esclusa la sanzione da ultimo menzionata, il comune di Candia Canavese per l'esercizio 2016 era soggetto alle altre sanzioni previste dall'articolo 31, comma 26, lettere b), c), d) ed e), della legge n. 183/2011 e precisamente:

*"b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;*

*c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;*

*d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;*

*e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010".*


La mancata applicazione di tali sanzioni per il ritardo nell'accertamento della violazione del patto di stabilità determina l'applicazione delle stesse per il prossimo esercizio utile e, pertanto, per il 2018. Il successivo comma 28, infatti, dispone che "Agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 26".

La circostanza che i risultati finanziari e gestionali dell'esercizio 2016 siano in linea con il contenuto di tali sanzioni non ha alcun rilievo, trattandosi di mera accidentalità e non dell'effettiva applicazione delle sanzioni.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte:

- 1) Accerta che nel corso del 2015 il comune di Candia Canavese non ha rispettato gli obiettivi posti dal patto di stabilità interno;
- 2) Dispone che l'Amministrazione comunale di Candia Canavese provveda ad applicare le sanzioni previste dall'articolo 31, comma 26, lettere b), c), d) ed



GR


e), legge n. 183/2011, nell'esercizio 2018 e formula espressa riserva di verifica dell'avvenuto adempimento.

Così deliberato all'esito dell'adunanza pubblica del 16 novembre 2017.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il Magistrato Estensore

dott. Cristiano Baldi



Il Presidente

dott.ssa Maria Teresa Polito



Depositata in Segreteria

il 22 NOV. 2017

Il Direttore della Segreteria

(dott. Federico Sola)



